

REGOLAMENTO (CEE) N. 979/75 DELLA COMMISSIONE**del 15 aprile 1975****che modifica il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2476/74 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme d'applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio è stato fissato con regolamento (CEE) n. 1791/74 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 957/75 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento

(CEE) n. 1791/74 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a modificare il prelievo speciale all'esportazione, attualmente vigente come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo speciale all'esportazione di zucchero, di cui all'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 1009/67/CEE, fissato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1791/74, modificato, è modificato conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 aprile 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 264 del 10. 10. 1974, pag. 70.

⁽³⁾ GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 187 dell'11. 7. 1974, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 91 del 12. 4. 1975, pag. 27.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 15 aprile 1975 che modifica il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(UC/100 kg)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo speciale all'esportazione
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. denaturati : I. zuccheri bianchi II. zuccheri greggi B. non denaturati : I. zuccheri bianchi ex II. zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi	 21,00 21,00 ⁽¹⁾ 21,00 21,00 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo si applica allo zucchero greggio avente una resa del 92 %. Se la resa dello zucchero greggio esportato si discosta dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile viene calcolato conformemente al disposto dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1076/72.